(N. 2371)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 14 maggio 1952 (V. Stampato N. 2322)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro (VANONI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione (SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1952

Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche Amministrazioni nel Territorio libero di Trieste.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale civile non di ruolo attualmente in servizio negli uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio libero di Trieste, assunto fino al 1º maggio 1948, purchè in possesso della cittadinanza italiana, è considerato legato da rapporto di impiego o di lavoro con l'Amministrazione statale italiana dalla rispettiva data di assunzione.

Al personale impiegatizio di cui al precedente comma sono applicabili le norme sulla

sistemazione nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376; il termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della predetta legge decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il servizio prestato dai cittadini italiani assunti negli Uffici ed Organi istituiti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nel Territorio libero di Trieste è equiparato al servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, agli effetti della successiva sistemazione nelle Amministrazioni medesime.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche al personale civile non di ruolo, purchè in possesso della cittadinanza italiana, attualmente in servizio negli Uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio libero di Trieste, assunto con provvedimenti dell'Amministrazione militare angloamericana anteriormente al 16 novembre 1951.

Art. 3.

Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana, che da data non posteriore al 1º ottobre 1948 si trovi in servizio continuativo negli Istituti e nelle Scuole pubbliche d'istruzione elementare e secondaria del Territorio libero di Trieste è collocato, a domanda, nei ruoli speciali transitori a norma di legge.

Gli insegnanti che non possono essere destinati a cattedre di ruolo speciale transitorio nel Territorio libero di Trieste verranno assegnati a cattedre di ruoli speciali transitori di altre sedi.

Il conferimento delle cattedre di Scuole e di Istituti d'istruzione secondaria, in quanto previsto dall'ordinamento scolastico vigente, è disposto previo parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in base al giudizio sull' insegnamento effettivamente prestato.

Resta fermo l'Albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste.

Art. 4.

Dai benefici previsti nelle disposizioni degli articoli precedenti sono eslcusi, con provvedimento motivato, coloro che abbiano compiuto atti determinati diretti in modo non equivoco ad impedire l'annessione del Territorio libero di Trieste all'Italia.

Art. 5.

Restano ferme le disposizioni contenute nei decreti legislativi 10 luglio 1947, n. 677, e 25 settembre 1947, n. 1064, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

> Il Presidente della Camera dei deputati GRONCHI.